



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA CQ II. 2° INTERVENTO

Progetto definitivo - esecutivo

IL COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Selargius

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Adalberto Pibiri

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Fiorenzo Fiori

Via San Nicolò n°123, Selargius (CA) c.a.p. 09047
tel. 070 847 70 63 fax 1782 786620 e.mail: fiorenzo@tiscali.it

Schema di contratto.

M

data: 25.01.2019

Repertorio n. _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SELARGIUS CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA. - CQ II. 2°
INTERVENTO"**

Importo netto lavori € _____

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

in Selargius, nella casa Comunale, sita nella via Istria n. 1, avanti a me **D.ssa Carla Sesta**,
Segretario Generale e Ufficiale Rogante del Comune di Selargius, espressamente autoriz-
zato dalla legge, si sono costituiti personalmente:

- per l'Ente: il **Dott. Ing. Adalberto Pibiri** nato a Quartu Sant'Elena il 05/04/1966, Diret-
tore dell'Area Opere Pubbliche del Comune di Selargius, il quale agisce nel presente atto
in nome e per conto del Comune che rappresenta, codice fiscale 80002090928, partita
I.V.A. 00542650924, in virtù degli artt. 50, 107 e 109 del T.U. approvato con D. Lgs. n.
267/2000 e del Decreto Sindacale protocollo n. 9504 del 08/03/2017, che seppur non mate-
rialmente allegato costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente conser-
vato;

- per l'Appaltatore: il Signor _____ nato a _____ il
_____ residente in _____, via _____,
n. ___ codice fiscale _____, il quale mi dichiara di agire nel presente atto
nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa _____ con
sede in _____ nella via _____ n. _____, codice fiscale e partita
I.V.A. _____, così come risulta dalla visura camerale effettuata in data
_____, acquisito in copia agli atti e custodito agli atti;

I predetti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale

sono certo premettono che

con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato

approvato il progetto definitivo esecutivo, redatto dal Dott. Ing. Fiorenzo Fiori, relativo ai

lavori **“RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA. - CQ II. 2°**

INTERVENTO”, il cui importo complessivo ammonta ad 245 060,23€ di cui 155 658,86€

per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad 3300,95€, ed 89 401,37€ per

somme a disposizione dell'Amministrazione;

con determinazione dirigenziale a contrarre n. _____ del _____ si è stabilito

di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi

dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai

sensi dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, dopo

l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del

D.lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto veniva aggiudicato in via definitiva all'Impresa

_____ per un importo di € _____, comprensivo degli

oneri per la sicurezza, al netto dell'I.V.A. e del ribasso di gara del _____%;

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ venivano assunti sui competenti

capitoli di bilancio gli impegni per la corresponsione dei corrispettivi dell'appalto;

il Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e il Responsabile del Procedimento

hanno sottoscritto il verbale con il quale si dà atto del permanere delle condizioni che con-

sentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il

nominativo dell'impresa vincitrice e il sistema di aggiudicazione prescelto;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della

Legge n. 266//2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, le parti come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art 1 - Richiamo alle premesse

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

Il Comune di Selargius, rappresentato dal Direttore dell' Area Opere Pubbliche, Ing. Adalberto Pibiri, affida all'Impresa _____, che accetta, a mezzo del costituito legale rappresentante, Signor _____, i lavori di ““RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA. - CQ II. 2° INTERVENTO”. L'Appaltatore dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa.

Art. 3 - Importo del contratto

L'importo complessivo del contratto ammonta ad € _____ (diconsi euro _____), comprensivo di € **3300,95** (diconsi euro tremilatrecen- to/95) quali oneri della sicurezza.

Tale importo corrisponde alla somma di **155 658,86 €**,comprensiva degli oneri per la sicu- rezza, quale base d'asta depurata del ribasso di gara del _____%

Art . 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto all'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Per i lavori in oggetto l'aliquota IVA è pari al 10,00%.

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi impegnati sul Capitolo

_____ , Impegno n. _____ , _____),

Centro di Costo _____. Si precisa che l'Impresa dovrà riportare in fat-

tura le seguenti indicazioni: determinazione di impegno di spesa, capitoli PEG, numero

degli impegni di spesa, centro di costo ed interventi. In assenza dei predetti dati il servizio

finanziario non potrà procedere alla liquidazione della fattura medesima.

Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 si in-

tende stipulato a corpo. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito

dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 7 - Categoria prevalente

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 e 184 del Re-

golamento generale e all'articolo del Capitolato speciale, sono le seguenti:

Categoria prevalente: **OG1** Importo: 126 356,98€ pari alla percentuale del 82,8%.

Categoria scorporabile e subappaltabile: **OS1** Importo: 26 000,93 € pari alla percentuale

del 17,07%.

Art. 8 - Nomina dell'esecutore

Si da atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale e

che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.

Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 45, l'appaltatore elegge domi-

cilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio della Direzione dei Lavori. Tutte le intimazioni,

le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal con-

tratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimen-

to, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

L'appaltatore si riserva di comunicare, con apposita nota o all'atto dell'emissione delle relative fatture, le modalità di accreditamento delle somme dovute e il nominativo della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art . 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessario per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità

all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art . 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e attuazione (Codice Contratti) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D. Lgs. n° 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del Regolamento di Esecuzione e attuazione; tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza, se diverso dal direttore tecnico, dovrà essere nominato almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme e significato delle abbreviazioni

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale: 1. Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016; 2. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate; 3. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 4. Legge n. 106/2011; 5. L. R. 8/2018: Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 -Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 6. CGA: il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dalla Legge 106/2011; 7. Regolamento di Qualificazione: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni; 8. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 9. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quale devono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto; 10. D Lgs. n. 152/2006 sullo smaltimento rifiuti; 11. Delibera della Giunta Comunale n. 491/93 che impone la produzione della certificazione di smaltimento dei materiali di risulta per la liquidazione dei S.A.L.; 12. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni

precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e

fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art . 14 - Adempimenti antimafia

- Si da atto che la Ditta _____ è iscritta

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo

di infiltrazione mafiosa (white list) redatto dalla Prefettura di

_____, ex art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012 e

del D.P.C.M. 18/04/2013;

Art . 15 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad

eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del presente contratto.

Art . 16 – Subappalto e avvalimento

L'appaltatore, in sede di gara, non si è riservato la facoltà di avvalersi del subappalto. Re-

stano fermi i divieti di subappalto allo stesso previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

(EVENTUALE) L'appaltatore in sede di gara si è avvalso dei requisiti

_____ per la categoria OG1.

_____ per la categoria OS1. Lo stesso, così

come disposto dalle normative vigenti, si obbliga al rispetto di quanto riportato nel contrat-

to di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

Art . 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A

garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta

dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del

procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore trasmette all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. Si conviene che l'Appaltatore trasmetta periodicamente, con

cadenza quadrimestrale, all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Si da atto, comunque che l'Amministrazione, prima della consegna dei lavori e in coincidenza di ogni stato di avanzamento dei lavori provvederà ad acquisire il D.U.R.C. di cui al D. Lgs n° 81/2008 e ss. mm. e ii.

Art . 18 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss. mm. e ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;

2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 102 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e ss. mm. e ii.;

3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla stazione appaltante. L'Appaltatore esonera l'Ammi-

nistrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venis-
sero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicu-
rezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle im-
prese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato
apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione n. _____ in data
_____ rilasciata dalla società _____, per un impor-
to pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La predetta polizza è stata approvata dal
Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° _____ del
_____. La garanzia è svincolata secondo le modalità previste nel Capicola-
to speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori ese-
guiti pari al 50% dell'importo contrattuale, attestato mediante S.A.L. o analoghi documen-
ti. Al raggiungimento di tale percentuale la cauzione è svincolata in ragione del 50%
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione
di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti oltre il suddetto
50%. Detto svincolo è da intendersi automatico, senza la necessità del benestare
dell'Amministrazione, alla sola condizione della consegna preventiva all'Istituto garante,
da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o analoghi documenti (in originale o copia autentica)
attestanti gli importi di lavori raggiunti. Il restante 25% dell'ammontare residuo
dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certifi-
cato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza

assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art . 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo art. 103 del codice dei contratti, ha stipulato la polizza di assicurazione n. _____, emessa in data _____ dalla _____, che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di € _____ pari all'importo di contratto. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore ad € 500'000,00. La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° _____ del _____. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e

inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari delle categorie a corpo, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, ad eccezione del Nuovo Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal DPR n. 207/2010 sono stati firmati dalle parti in segno di presa visione e piena accettazione e vengono custoditi unitamente al presente atto.

Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: a) il Nuovo Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal DPR n. 207/2010; b) il capitolato speciale d'appalto; c) gli elaborati grafici progettuali (n. 11 tavole); d) il piano di sicurezza e coordinamento; e) l'elenco prezzi unitari; f) il cronoprogramma.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

Art . 22 - Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti. Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si

riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art . 23 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall'individuazione, dall'uso e dall'eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere sono a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

Art . 24 - Sospensioni o riprese dei lavori

A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 56 della L. R. n° 5/2007 qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei la-

vori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nei casi previsti dall'art. 107, commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento di Esecuzione determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa, ovvero secondo giustificate determinazioni del responsabile del procedimento.

B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera e) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144 del DPR 207/2010, rapportati alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del Regolamento di esecuzione;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art . 25 - Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art . 26 - Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso

l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art . 27 - Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello dell'evento, mediante telegramma, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art . 28 - Variazioni al contratto e al progetto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti. Il contratto può essere mo-

dificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Art . 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art. 163 del DPR 207/2010 Regolamento di Esecuzione.

Art . 30 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'a-

sta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Art.31 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art . 32 - Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.5% per infortuni raggiunge l'importo di € **40.000,00** (diconsi euro quarantamila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo, incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale, al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: lavori a tutto il ____ con l'indicazione della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque

il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi dell'articolo 107, del D. Lgs. 50/2016. Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori sia imputabile all'Appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Regolamento di esecuzione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, la Stazione Appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A.". Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro, l'Amministrazione non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é _____ e il C.I.G. attribuito alla gara è _____. I pagamenti saranno effettuati mediante l'e-

missione di bonifico bancario presso la _____ - Codice IBAN

_____ non dedicato/dedicato in via

esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n.

136/2010 e s.m.i.. La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è:

_____ nato a _____ il _____

Codice Fiscale _____. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.

136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere re-

gistrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e,

salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con

strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In parti-

colare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti

tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche de-

vono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle com-

messe pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizza-

zione degli interventi. L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al

Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli ob-

blighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge

n. 136/2010 e s.m.i..

Art . 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Il pagamento della rata di saldo, che non può essere inferiore al 5% dell'importo di contrat-

to, comprensiva della ritenuta prevista all'art. 32, disposto previa garanzia fidejussoria, de-

ve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di col-

laudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presun-

zione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. La

fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art . 34 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati all'impresa e resi esigibili in una delle altre forme previste dalla normativa vigente.

Art 35 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

Art . 36 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90** (novanta) naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del Dlg n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art . 37 - Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo di ritardo. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Dlg n. 50/2016. Su indicazione del Direttore dei Lavori, la penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base della seguente procedura:

a) Avvio del procedimento di contestazione della penalità all'esecutore (ai sensi della L. 241/1990) con assegnazione di un termine massimo di 15 giorni consecutivi naturali per la presentazione delle proprie giustificazioni. La contestazione sollevata deve contenere la

puntuale indicazione della disposizione contrattuale violata.

b) Conclusione del procedimento di irrogazione della penale con provvedimento motivato del RUP a seguito della valutazione delle controdeduzioni dell'esecutore ed applicazione della penalità in sede di liquidazione, da espletarsi entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi e naturali dal ricevimento delle giustificazioni di cui al precedente punto a). E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dall'art. 108 del Codice Contratti ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

Art . 38 - Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190 , comma 3, del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art . 39 - Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art . 40 - Avviso ai creditori

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art . 41 - Collaudo

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche

dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. L'Amministrazione,

nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del

DPR 207/2010 , da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultima-

zione dei lavori. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di

collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 215 e 238 del DPR 207/2010. Il certificato

di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'e-

missione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato

ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza

del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle

operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico

dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejus-

sorie prestate ai sensi dell'art. 54 della L. R. n° 5/2007 e dell'articolo 123 del DPR

207/2010. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del DPR 207/2010 sono ad esclusivo carico

dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la

intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le

ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali

spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art 42 - Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la

difformità e i vizi dell'opera.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art . 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui im-

porto complessivo superi i limiti del 15% dell'importo contrattuale, indicati nell'art. 205

comma 2 del codice dei contratti, l'Amministrazione seguirà la procedura ivi indicata.

Art . 44 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui all'art. 108 del Codice Appalti.

Art . 45 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del Codice dei Contratti, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Le disposizioni relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. n° 50/2016, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Inoltre non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati oggetto di verifica. Si esclude la possibilità di ricorrere alla Camera Arbitrale. Le riserve e le pretese dell'appalta-

tore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dall'art. 205 del Codice dei Contratti sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del DPR 207/2010 Regolamento. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art . 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'I.V.A. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori im-

poste eventualmente pagate.

Art . 47 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) le spese per analisi, rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; e) le spese per le vie di accesso al cantiere; f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee; h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. j) le spese necessarie per garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private, tramite l'utilizzo di passerelle metalliche.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti: k) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante le se-

guenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana; l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo; m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 53 della L. R. 5/2007; n) le spese per garantire, nei luoghi di intervento, al personale ed ai mezzi l'accesso sui luoghi di lavoro; le spese per corredare i disegni di contabilità di documentazione fotografica dell'intero intervento; o) oneri relativi all'utilizzo di aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari da utilizzarsi in cantiere.

Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

Art . 48 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento di esecuzione, nel D.Lgs n° 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:

- Responsabile del procedimento: Ing. Adalberto Pibiri;
- Responsabile dei lavori (D. Lgs. n. 81/2008): Ing. Adalberto Pibiri;
- Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 151 DPR 207/2010): Ing. Fiorenzo Fiori;
- Direttore dei lavori (art. 148 DPR 207/2010): Ing. Fiorenzo Fiori;

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 C.C. e seguenti, in caso di contrasto con

le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art . 49 - Accesso agli atti

Per quanto attiene all'eventuale richiesta di accesso agli atti si rinvia alla Legge 7 agosto 1990, n° 241 ed al regolamento comunale sull'accesso, che disciplinano la materia.

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.

Art 50 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto, e altresì a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 106/2011.

Art . 51 - Clausole particolarmente onerose

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma del contratto viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al contratto, e special-

mente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato. L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente contratto e il capitolato speciale, come pure i disegni e tutti gli altri elaborati, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti: Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione; Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa; Art. 16 – Subappalto e Avvalimento; Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela; Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere; Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto; Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori; Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 27 - Danni nel corso dei lavori; Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti; Art. 37 - Penali Art. 41 – Collaudo; Art. 42 - Difetti di costruzione; Art. 45 – Controversie; Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore.

La Ditta dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del RGDP in relazione ai dati contenuti nel presente contratto, e di essere al corrente che il Comune di Selargius, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con il presente atto, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 (RGDP). I dati raccolti con il presente atto potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio. Il Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), è stato individuato nella

SIPAL S.r.l., con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60, Tel: 070/42835, email:

dpo@sipal.sardegna.it, pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 50/2016. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su numero _____ pagine per intero e _____ righe della _____ pagina. Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti, che riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'APPALTATORE _____ (firmato digitalmente)

IL DIRETTORE D'AREA Ing. Adalberto Pibiri (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carla Sesta (firmato digitalmente)

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carla Sesta (firmato digitalmente)